

ATTO DD 735/A1500A/2020

DEL 30/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, art. 26. Costituzione del “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori; affidamento a Finpiemonte delle funzioni e delle attività del Fondo con d.d. n 652 del 09.11.2020. Approvazione schema di contratto di affidamento a Finpiemonte delle attività di gestione del Fondo per un importo di Euro 378.850,02 (I.V.A. inclusa), annualità 2020, 2021 e 2022.

Visti:

la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”;

in particolare l'art. 26 della predetta legge regionale che prevede la costituzione presso Finpiemonte S.p.A. del “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori” per l'erogazione di un contributo a fondo perduto una tantum a favore delle lavoratrici ed i lavoratori in condizione di riduzione della retribuzione per sospensione o cessazione della prestazione di lavoro nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020 a seguito della proclamata emergenza Covid-19.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 6 – 2130 del 23.10.2020 con la quale è stato approvato:
 - A. di destinare, a norma di quanto previsto dall'art. 26, commi 2 e 3, della L.R. n.13/2020, la somma di Euro 10.000.000,00 al finanziamento del “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, risorse iscritte nell'allegato contabile di cui all'art. 36 della predetta legge regionale, quale finanziamento dei contributi sottoindicati;
 - B. di stabilire le disposizioni di natura autorizzatoria sullo stanziamento del bilancio del capitolo 168752/2020 nella misura pari al 100% dello stanziamento;
 - C. la Misura denominata “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori” che individua le tipologie e i requisiti delle lavoratrici e dei lavoratori ai quali sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto una tantum previsto dal Fondo predetto;
 - D. la scheda tecnica relativa alla predetta Misura, quale allegato facente parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
 - E. di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro:

- l'impegno e l'erogazione delle predette risorse a Finpiemonte S.p.A. per la dotazione del Fondo;
- l'affidamento della gestione del Fondo al soggetto gestore, individuato dall'art. 26 della L.R. n. 13/2020 in Finpiemonte S.p.A., nonché la stipula di apposito contratto con il medesimo soggetto gestore, con oneri a carico del Fondo medesimo;
- la determinazione dirigenziale n. 652 del 09.11.2020, con la quale sono state affidate a Finpiemonte :
 - le attività e le funzioni connesse alla gestione del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 13/2020, ivi compresa la realizzazione dell'Avviso pubblico alle lavoratrici e ai lavoratori, individuati dalla scheda tecnica allegata alla D.G.R. n. 6 - 2130 del 23.10.2020, che devono presentare domanda per accedere ai contributi previsti dal Fondo e i termini per la presentazione delle domande;
 - l'impegno e l'erogazione delle citate risorse a Finpiemonte S.p.A. per la dotazione del Fondo.

Dato atto che:

- in virtù dell'urgenza indifferibile per l'approvazione dell'Avviso pubblico, la cui finalità è quella di fornire tempestivo ristoro alle lavoratrici ed ai lavoratori individuati dalla deliberazione della Giunta regionale sopra citata, si è rinviato a successivo provvedimento (da adottare precedentemente alle concessioni dei contributi ai beneficiari) l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. – da parte della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro delle attività di gestione del Fondo, nonché l'approvazione del relativo schema di contratto, dando atto che l'affidamento sarà adottato previa verifica di congruità dell'offerta economica effettuata ai sensi della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018, della Determinazione Dirigenziale n. 43 del 27.02.2018 e in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 2 - 13588 del 22.03.2010 e s.m.i., alla D.G.R. n. 2 - 6001 del 1.12.2017 "Modifica alla D.G.R. n. 1 - 3120 dell'11.04.2016 'Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing strumentale";
- Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di in house providing strumentale:
 - persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
 - può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità analitica;
 - ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo perduto.

Dato atto che:

è stato verificato che, nel rispetto dell'art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui soggiace la materia dell'affidamento in house in materia di trasparenza e pubblicità e che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, gli uffici della Regione Piemonte hanno avviato le procedure necessarie attraverso la presentazione della domanda per Finpiemonte S.p.A., secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 7 (caricamento Finpiemonte su portale ANAC – ricevuta prot. ANAC 0010444 del 02.02.2018);

la verifica, secondo le modalità di cui al punto 6 delle citate Linee guida ANAC, dei requisiti per Finpiemonte S.p.A. previsti all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.

Occorre pertanto procedere all'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori", in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 2 - 13588 del 22.03.2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 17-2516 del 30.11.2015, nonché alla D.G.R. n. 1 - 3120 del 11.04.2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale", così come modificata dalla D.G.R. n. 2 - 6001 del 1.12.2017.

Ai fini di cui sopra si richiamano:

- la D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)", con cui è stata approvata dalla Giunta regionale la metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte S.p.A.;
- la D.D. n. 43 del 27.02.2018, con cui è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. succitata;
- la nota prot. n. 18-16672 del 20.06.2018, con cui è stato comunicato da Finpiemonte S.p.A. la proposta di procedura metodologica - condivisa con la Direzione Competitività del sistema regionale - in riferimento alle differenti tipologie di servizio reso e al nuovo sistema di tariffazione, in applicazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018 e della D.D. n. 43 del 27.02.2018.

Considerato che:

- con nota del 18.11.2020 prot. n. 59184, acquisita agli atti con prot. n. 110447/A1500A del 23.11.2020, Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso a mezzo pec l'offerta economica per la gestione del Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori, per attività da svolgere negli anni 2020, 2021 e 2022, valorizzate in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica;
- ai sensi della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018 e della D.D. n. 43 del 27.02.2018 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità della citata offerta che si approva, con il presente provvedimento.

Ritenuto con la presente determinazione di procedere ad approvare lo schema di contratto (Allegato 1. alla presente determinazione) tra Regione Piemonte e Finpiemonte, per disciplinare le attività di gestione del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 37 - 1051 del 21 febbraio 2020 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022.

DETERMINA

di individuare Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore del “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, affidamento approvato con determinazione dirigenziale n. 652 del 09.11.2020.

Di approvare lo schema di Contratto allegato – Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Di approvare l’offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo pec nota del 18.11.2020 prot. n. 59184, acquisita agli atti con prot. n. 110447/A1500A del 23.11.2020, per gli oneri a carico della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, per le attività da svolgere negli anni 2020, 2021 e 2022, relativamente alle domande di contributo presentate dalle lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori e per la durata indicata all’art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto.

Di dare atto che:

- l’importo complessivo del corrispettivo dovuto a Finpiemonte S.p.A. per le spese di gestione del Fondo di competenza della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro è pari ad Euro 378.850,02 (I.V.A. inclusa), annualità 2020, 2021 e 2022, così ripartito:
 - annualità 2020 – Euro 340.307,32;
 - annualità 2021 – Euro 35.818,72;
 - annualità 2022 – Euro 2.723,98;
- da corrispondere previa presentazione di dettagliato consuntivo di spesa secondo quanto disposto dal contratto di affidamento e nei modi e nei termini indicati dall’art. 30 della Convenzione Quadro;
- la copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse trasferite a Finpiemonte per la gestione del predetto Fondo con determinazione n. 652 del 09.11.2020.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: Euro 378.850,02(I.V.A. inclusa).

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (Rep. 15263/2010) di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 e s.m.i.

Responsabile del procedimento: Dott. Arturo Faggio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il funzionario estensore
- Susanna Barreca -

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio

		Rep.n.	
	REGIONE PIEMONTE		
	Contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A., delle attività relative alla gestione della Misura "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori", approvato con D.D. 652 del 09.11.2020.		
	Tra		
	REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, in persona del Direttore Arturo Faggio nato a Alba (CN) il 10.07.1959 domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, Via Magenta, 12, Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione);		
	e		
	FINPIEMONTE S.p.A. , - società in house soggetta a direzione e coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale interamente pubblico pari a Euro 140.914.183,00, con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Dott. Marco Milanese, nato a Bra il 3 agosto 1960, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino, in data 3.4.2020, rep. n. 36508, registrata a Torino in data 6.4.2020 n. 14330. Giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 01.10.2020, (nel seguito Finpiemonte); nel seguito, ove congiuntamente, anche "Parti".		
	PREMESSO CHE		
	a. con legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 avente come oggetto la		
	1		

	riorganizzazione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese, la Regione	
	ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno	
	dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, deputata a	
	svolgere attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere	
	finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;	
	b. ai sensi dell'art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogo), “in	
	quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o	
	partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione	
	Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con D.Lgs. 175/2016 e	
	s.m.i, e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto	
	sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione,	
	ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale”;	
	c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in	
	attuazione della D.G.R. n. 2 - 13588 del 22 marzo 2010, la Regione e	
	Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la	
	“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel	
	seguito Convenzione Quadro), successivamente integrata con D.G.R. n. 17 -	
	2516 del 30 novembre 2015 (rep. 105), che deve intendersi parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto	
	quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;	
	d. con D.G.R. n. 2 - 6001 del 1 dicembre 2017 la Giunta della Regione	
	Piemonte ha approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo	
	sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di <i>in</i>	
	<i>house providing strumentale</i> ”, che disciplina, tra l'altro, le modalità di	
	affidamento in house;	

- | | |
|----|--|
| e. | la Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di Finpiemonte nell'elenco delle società in house (Protocollo Anac 0010444 del 02.02.2018); |
| f. | la verifica, secondo le modalità di cui al punto 6. delle Linee guida ANAC n. 7/2017, dei requisiti di Finpiemonte S.p.A. previsti all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A; |
| g. | con la D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)" la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte; |
| h. | con la determinazione dirigenziale n. 43 del 27.02.2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte, in attuazione della D.G.R. n. 2 – 6472 del 16.02.2018; |
| i. | con l'art. 26 della L.R. 13/2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19" è stata prevista |

presso Finpiemonte S.p.A. la costituzione di un fondo di sostegno al reddito, sotto forma di contributo una tantum, per le lavoratrici ed i lavoratori che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore e che hanno subito una riduzione della retribuzione a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa, nel periodo da marzo 2020 a maggio 2020, a seguito della proclamata emergenza Covid-19;

j. con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 – 2130 del 23.10.2020 è stato approvato il contenuto della Misura “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori” (nel seguito Misura);

k. con D.D n. 652 del 09.11.2020 è stata disposta:

- l'individuazione di Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore della Misura;

- di demandare a Finpiemonte S.p.A. la realizzazione dell'Avviso pubblico alle lavoratrici e ai lavoratori, individuati nella scheda tecnica allegata alla sopra citata deliberazione, che devono presentare domanda per accedere ai contributi ivi previsti;

l. con D.D n. del è stata disposta l'approvazione del presente schema di contratto di affidamento;

m. con il presente contratto, le Parti ritengono di disciplinare le attività che Finpiemonte dovrà svolgere nell'ambito della Misura di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 2 - 13588 del 22.03.2010, a seguito della quale la Regione e Finpiemonte in data 02.04.2010 hanno sottoscritto la Convenzione Quadro, successivamente integrata con D.G.R. n. 17 - 2516 del 30.11.2015, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto e cui si fa rinvio per tutto

quanto non esplicitamente richiamato.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente

Contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività relative alla gestione della Misura “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, approvato con D.D. n. 652 del 09.11.2020, (nel seguito Fondo), concernenti le fasi di istruttoria delle istanze presentate, di concessione ed erogazione dei contributi concessi e di verifica delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte dai beneficiari.

2. Il Fondo prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle lavoratrici e ai lavoratori che non abbiano percepito prestazioni previdenziali/assistenziali nel periodo continuativo da marzo 2020 a maggio 2020.

3. Le attività dovranno essere espletate nel rispetto della normativa richiamata in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività di:

a) attività propedeutica alla definizione del Fondo (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio in itinere;

b) ricezione delle istanze telematiche, verifica dei criteri di ricevibilità/ammissibilità;

c) erogazione del contributo;

- | | |
|----|---|
| d) | controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, solo nel caso in cui la Regione riterrà opportuno attivare tali verifiche; |
| e) | eventuale adozione degli atti di revoca e tentativo di recupero indebiti (attraverso il monitoraggio degli obblighi di restituzione e notifica inadempienti agli uffici regionali per iscrizione al ruolo); |
| f) | attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti; |
| g) | acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale; |
| h) | servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari; |
| i) | predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione Quadro; |
| j) | gestione informatica dei processi. |

Le attività dovranno essere espletate nel rispetto della normativa richiamata in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa il Fondo oggetto del presente affidamento, l'Accordo con l'INPS per le attività dei controlli, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività sotto elencate:

- | | |
|----|--|
| a) | predisposizione degli atti amministrativi necessari per la gestione del Fondo; |
| b) | la definizione dell'Avviso pubblico e della modulistica, in raccordo e |

coordinamento con Finpiemonte;

c) l'attività di pubblicizzazione dell'iniziativa.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dal Fondo, dalla Convenzione quadro e dal presente contratto. In particolare, la Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo e Risorse

1. La Regione con DGR n. 6 – 2130 del 23.10.2020 ha destinato, a norma di quanto previsto dall'art. 26, commi 1 e 2 della L.R. 13/2020 la somma di Euro 10.000.000,00 quale dotazione finanziaria del Fondo, risorse iscritte nell'allegato contabile di cui all'articolo 36 della predetta legge regionale.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e fino al 31.12.2022.

2. La Regione riconosce che Finpiemonte ha già avviato l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto secondo il dettaglio contenuto nel preventivo di spesa pervenuto al Settore Politiche del Lavoro (a mezzo Pec

acquisita agli atti in data 23.11.2020 prot. n. 110447/A1500A).

3. In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza modifica del presente contratto.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. La Regione Piemonte esercita il controllo analogo sull'attività di Finpiemonte nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2 - 6001 del 01.12.2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale, nonché la vigilanza sull'affidamento regolamentato dal presente contratto anche in conformità alla normativa generale e speciale di riferimento.

2. Finpiemonte è altresì tenuta ad attenersi alla normativa vigente in materia di archiviazione, conservazione e scarto dei documenti.

3. La Regione Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento. Finpiemonte dovrà, in ogni caso, dare applicazione alla normativa primaria e secondaria (afferre le materie di cui sopra od altre materie) che entrerà in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto e la cui applicazione risulti obbligatoria in riferimento alle attività e funzioni oggetto del presente affidamento.

4. Il presente contratto potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in conseguenza dell'attuazione degli indirizzi sul controllo analogo, indicati al comma 1.

Art. 7 – Costi delle attività – Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nelle premesse.

2. Il corrispettivo contrattuale è pari a Euro 310.532,80 oltre Iva 22%, per complessivi Euro 378.850,02 riconosciuto per le attività svolte/da svolgere nel periodo 2020-2022, per la gestione della Misura oggetto del presente contratto. Le attività sono dettagliate nell'offerta di servizio, pervenuta agli atti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro (inviata a mezzo pec e acquisito agli atti in data 23.11.2020 prot. 110447/A1500A).

3. Così come dettagliato nell'offerta di servizio, il costo complessivo è ripartito nel seguente modo:

- per **l'annualità 2020** in euro 278.940,43 (oltre IVA) per complessivi euro 340.307,32 (IVA inclusa),
- per **l'annualità 2021** in euro 29.359,61 (oltre IVA) per complessivi euro 35.818,72 (IVA inclusa),
- per **l'annualità 2022** in euro 2.232,76 (oltre IVA) per complessivi euro 2.723,98 (IVA inclusa).

4. Finpiemonte presenterà annualmente un dettagliato consuntivo dei corrispettivi dovuti per le attività oggetto del presente contratto. A tale proposito è tenuta a monitorare sulla base di stati di avanzamento a periodicità quadrimestrale e al termine di ciascun esercizio finanziario, l'andamento delle attività e dei costi sostenuti.

5. Il pagamento del corrispettivo di cui al comma 2 verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica (ai

sensi dell'art. 1, commi 209-2013 della legge n. 244 del 24.12.2007, del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55 del 03.04.2013 e dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 24.04.2014 convertito con modificazioni, nella legge 89 del 23.06.2014) a Finpiemonte mediante predisposizione di determinazione dirigenziale di autorizzazione al prelievo del corrispettivo dal Fondo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta che sarà opportunamente valutata dal Responsabile della struttura regionale competente.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento oggetto del presente contratto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico

interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. La Regione Piemonte e Finpiemonte si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati,

di seguito: GDPR), e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679, entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

2. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.

3. Per quanto concerne il trattamento da parte della Regione Piemonte di dati personali riferiti a persone fisiche di Finpiemonte (necessari per la stipula del presente contratto o per altri fini), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato (GDPR), i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al contratto ed al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali previste. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio

richiesto. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro avvalendosi del seguente responsabile esterno: il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it.

I dati personali sopra citati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati. I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati, per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra Europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I dati personali potranno essere comunicati, per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza, ad altre strutture regionali interessate, in particolare la Direzione della Giunta Regionale (Settore Indirizzi e controlli Società Partecipate) e (Settore Contratti - persone giuridiche – espropri - usi civici) o ad altri settori della Direzione “Istruzione, Formazione e Lavoro”, nonché ad altri soggetti od Autorità nei casi previsti dalla legge. Gli interessati

potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

5. Per quanto concerne il trattamento, da parte di Finpiemonte, di dati personali riferiti alle persone fisiche della Regione, inerenti la stipula del contratto, si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicati sul sito web di Finpiemonte S.p.A.

Art. 12 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro e agli atti adottati dalla Regione Piemonte citati in premessa in relazione alla Misura in oggetto.

Art. 13 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno

attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è
apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli
atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi
del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione sono a carico della
parte che ne chiede la registrazione.

Art. 14 – Codice di comportamento

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta
definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta
della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale
n. 1-602 del 24.11.2014 modificata dalla D.G.R. n. 1 - 1717 del 13.07.2015,
che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto,
anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Codice citato al comma 1, esso, oltre
ai dipendenti della Giunta Regionale, si applica anche ai consulenti, ai
collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che
collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di
risoluzione della presente convenzione, nel rispetto dei principi di gradualità e
proporzionalità.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di
Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

